

**DECRETO- LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221  
(GAZZETTA UFFICIALE 24 DICEMBRE 2021, N. 305)  
ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA  
PANDEMIA COVID 19**

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE ALL'APERTO**

Anche in zona bianca, fino al 31 gennaio 2022, è previsto l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto.

**UTILIZZO DI PROTEZIONI DEL TIPO FFP2**

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto.

Tale obbligo è esteso anche all'accesso e all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

**CONSUMAZIONI AL BANCO**

Il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 "rafforzate".

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FESTE ALL'APERTO E SALE DA BALLO**

Fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, nonché gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

Per il medesimo periodo sono inoltre sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

**IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

In aggiunta a quanto già previsto, viene esteso l'obbligo di certificazione verde rafforzata per l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre-, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.